

Quando una simile stipulazione, la cui portata pratica era così facilmente prevedibile e calcolabile a cifre, è inserita in un atto solemne che fu l'oggetto di lunghi negoziati, durante i quali le condizioni che la Francia domandava pel Papa in compenso del ritiro delle sue truppe furono ampiamente esaminate e discusse, questa stipulazione, dico, è inserita, perchè abbia il suo effetto, e non già perchè sia lasciata in balia di una interpretazione dubbia o di una redazione che si presta alle riserve ed agli equivoci. L'articolo 4 dunque implicava, e credo in un modo irrecusabile, per l'Italia l'obbligo di trattare, e di trattare per concludere, di trattare per venire ad un accordo, in forza del quale una parte proporzionale del debito pontificio passasse a carico nostro colla sola condizione che questo accordo fosse equo e si tenesse da una parte e dall'altra conto delle reciproche considerazioni di convenienza e di giustizia, ed infine fosse adottata pel riparto e pel passaggio a carico del bilancio italiano una forma la quale offrisse all'operazione finanziaria quelle serie guarentigie che era nostro diritto di richiedere.

Ma, si dice, queste guarentigie mancano appunto perchè voi avete trattato direttamente colla Francia, perchè non avete trattato col Governo pontificio.

In primo luogo, signori, la lettera dell'articolo 4 non ci dava il diritto di esimerci dall'obbligo in esso stipulato sinchè non intervenisse la partecipazione diretta, ufficiale della Santa Sede. Perchè noi avessimo questo diritto, bisognava che una tale condizione fosse espressa; bisognava che lo fosse, perchè la convenzione finanziaria, che noi oggi discutiamo, prendesse altro carattere, assumesse altre condizioni che quelle dell'esecuzione di un accordo antecedentemente ed esclusivamente intervenuto tra il Governo francese e l'Italia senza alcuna partecipazione del Governo pontificio.

Che se, o signori, oltre la lettera, voi considerate quale fosse lo spirito della Convenzione del settembre per quanto riguarda le condizioni ch'essa pattuisce pel Governo pontificio, io credo che non giungerete ad un diverso risultato.

Innanzitutto, signori, la Convenzione del settembre fu un atto concluso all'infuori di qualunque partecipazione, di qualunque adesione della Corte romana. L'esperienza delle trattative protratte dal 1860 al 1864 aveva ampiamente dimostrato l'impossibilità di ottenere il concorso ed il consenso della Corte romana a qualunque combinazione politica, la quale avesse per iscopo di far uscire la questione romana dalla condizione anormale dell'intervento straniero. Ma questa resistenza della Corte romana non rendeva nell'Italia minore il diritto ed il dovere di insistere presso la Francia, perchè, anche indipendentemente dall'adesione del Governo pontificio, ponesse termine all'intervento. E d'altra parte il Governo francese non credeva che

l'attitudine di Roma, per quanto contraria ai suoi desideri e da esso biasimata, lo dispensasse però dall'obbligo, nel momento in cui stava per prendere una così grave determinazione come quella di ritirare da Roma la sua immediata protezione materiale, lo dispensasse, dico, dall'obbligo di chiedere per gli interessi che avea fin allora protetti certe date guarentigie che ad esso parevano richieste dalle esigenze della situazione.

La Convenzione del settembre, pose di fatto il Governo pontificio nelle condizioni normali di qualunque altro Governo.

La Francia prese l'impegno di ritirare le sue truppe; noi ci obbligammo a non attaccare, e a non lasciar attaccare le frontiere romane, a negoziare e concludere un accordo per assumere a nostro carico una parte proporzionale del debito degli antichi Stati della Chiesa. Infatti, se l'impegno espresso nell'articolo 1 della Convenzione dava al Governo pontificio quelle guarentigie della sua sicurezza esterna, che per avventura poteva credersi gli mancassero, non poteva dirsi d'altra parte posto in condizioni normali un Governo che, dopo aver perduto le sue più floride e ricche provincie, dopo di avere perduto i quattro quinti della popolazione dei suoi Stati, deve sottostare al peso dell'intero debito pubblico di uno Stato siffattamente smembrato.

Un simile stato di cose finanziario al quale io potrei aggiungere l'eloquente dimostrazione delle cifre sarebbe bastato per rendere impossibile la situazione di qualunque Governo, per impedirgli di provvedere ai mezzi della sua sicurezza interna.

Ora, in quel modo che la Francia non ha chiesto il consenso del Governo pontificio per togliere ad esso la protezione immediata delle sue armi, nella stessa guisa ha voluto assicurargli i corrispettivi che sono espressi negli articoli 1 e 4 della Convenzione, senza imporgli la condizione di una diretta trattativa o di un suo esplicito consenso.

Vi ha pure un'altra considerazione, alla quale l'onorevole Ferrari ha testè accennato. Nella nuova fase inaugurata dal ritiro delle truppe francesi, l'Italia seguirà nella questione romana quella condotta che meglio crederà conforme ai suoi interessi nazionali. Io non intendo qui entrare nell'ordine d'idee sollevate dall'onorevole Ferrari. Ma la Convenzione del settembre, voi lo sapete, non significa nè più nè meno di quello che dice; essa non pregiudica alcuna questione di principio; ed a quel modo che il Governo pontificio vi rimase estraneo, così vi rimase estranea ogni questione relativa alla reciproca situazione politica del Governo italiano e del Governo di Roma, all'infuori degli obblighi precisi del trattato.

La Convenzione del settembre non poteva dunque per l'adempimento dell'obbligo a cui si riferisce l'articolo 4, imporre nè all'Italia, nè al pontefice una forma la quale venisse appunto a modificare quella re-